

**DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2021**

**4/2021/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1141<sup>a</sup> riunione del 14 gennaio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 novembre 2019, 463/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la Decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito:

- CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- la Decisione ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: decisione 10-2020);
  - il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: *INERRF*) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA;
  - i documenti “*NTC values in import direction on the Italian borders - YEAR 2020*” e “*NTC values in export direction on the Italian borders - YEAR 2020*” (di seguito: documenti NTC 2020) pubblicati congiuntamente sul sito della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
  - il documento “*Italy North TSOs proposal for long-term cross-zonal capacity calculation in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di maggio 2020 (di seguito: proposta di *Italy North CCM FCA*);
  - il documento “*Italy North TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di maggio 2020 (di seguito: proposta di *Italy North splitting methodology*);
  - la comunicazione del chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
  - la comunicazione della Commissione Europea al chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
  - la comunicazione di Terna del 23 giugno 2020, prot. Autorità 19815 del 24 giugno 2020 (di seguito: comunicazione 23 giugno 2020);
  - la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* ai TSO della medesima CCR e a ENTSO-E del 19 novembre 2020 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
  - la comunicazione di Terna del 26 novembre 2020, prot. Autorità 39345 del 27 novembre 2020 (di seguito: comunicazione NTC 2021);
  - la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della medesima CCR del 3 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
  - la comunicazione INERRF del 16 dicembre 2020, prot. Autorità 42553 del 16 dicembre 2020, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 10(4) del Regolamento FCA, il calcolo coordinato della capacità di lungo termine (orizzonti temporali annuale e mensile) in ciascuna CCR può essere effettuato tramite:
  - un approccio multiscenario basato sulle stesse assunzioni e metodologie di calcolo utilizzate nel calcolo della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero (di seguito: capacità di breve termine) sviluppato per la medesima regione ai sensi del Regolamento CACM;
  - un approccio statistico basato sulla distribuzione storica della capacità di breve termine purché si dimostri che tale approccio (i) risulti più efficiente, (ii) tenga meglio in conto le incertezze insite nel calcolo della capacità di lungo termine; (iii) incrementi il benessere sociale a pari condizioni di sicurezza dell'esercizio;
- l'articolo 10(1) del Regolamento FCA prevede che i TSO di ciascuna CCR presentino una proposta di metodologia per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine (di seguito: CCM FCA) entro 10 mesi dall'approvazione della metodologia per il calcolo coordinato della capacità di breve termine di cui al Regolamento CACM (di seguito: CCM CACM); entro la medesima scadenza i TSO devono altresì redigere una metodologia per la ripartizione della capacità di lungo termine negli orizzonti temporali annuale e mensile (di seguito: *splitting methodology*);
- l'articolo 4(7) lettera a), del Regolamento FCA prevede che la proposta di CCM FCA sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l'articolo 5(3) del Regolamento 2019/942 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all'approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall'articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l'approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea);
- l'articolo 4(9) del Regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10) del Regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 2019/942 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le

autorità di regolazione europee, riunite nell'*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all'applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale siano i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;

- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la prima versione della CCM CACM per la CCR *Italy North* è stata approvata a livello INERRF in data 25 ottobre 2019 e ratificata dalle autorità di regolamentazione coinvolte nella CCR nel corso del mese di novembre 2019 (per l'Autorità vedasi la deliberazione 463/2019/R/eel);
- coerentemente con il termine dei sei mesi previsto dall'articolo 10(1) del Regolamento FCA, a maggio 2020 i TSO della CCR *Italy North* hanno finalizzato la proposta di *Italy North* CCM FCA e la proposta di *Italy North splitting methodology*; Terna ha provveduto ad inviarle formalmente all'Autorità con la comunicazione 23 giugno 2020;
- la proposta di *Italy North* CCM FCA si basa su una analisi statistica della capacità di breve termine messa a disposizione negli ultimi tre anni (di seguito: periodo storico rilevante per l'analisi statistica); il corpo base della proposta riporta i principi di carattere generale del calcolo che sono ulteriormente dettagliati nell'*Annex 1*;
- segnatamente il calcolo della capacità di lungo termine prevede:
  - lo scarto dei campioni non significativi, in quanto riferibili a periodi orari in cui la capacità di breve termine è stata ridotta per esigenze di stabilità e tensione del sistema elettrico italiano (di seguito: *allocation constraints*) e/o per specifiche richieste da parte dei TSO per esigenze di sicurezza dell'esercizio;
  - il riallineamento dei campioni ad un assetto a rete integra, neutralizzando le eventuali riduzioni per manutenzione programmata e aggiungendo il contributo positivo dato da eventuali nuovi investimenti entrati in esercizio nel corso del periodo storico rilevante per l'analisi statistica (detto contributo risulterebbe presente, infatti, solamente in una parte dei campioni, quella relativa al periodo successivo all'entrata in operatività dell'investimento considerato);
  - la classificazione dei campioni in quattro periodi stagionali (invernale picco e fuori picco, estivo picco e fuori picco);
  - il calcolo di un valore di *Net Transmission Capacity* (di seguito: NTC) per ciascun periodo stagionale assumendo un fattore di rischio del 3% (la capacità

- di breve termine risulta inferiore al valore di NTC fissato nel 3% delle ore di ciascun periodo stagionale);
- la revisione annuale del fattore di rischio sulla base delle riduzioni della capacità allocata sugli orizzonti temporali di lungo termine disposte dai TSO ai sensi del Regolamento FCA per esigenze di sicurezza dell'esercizio;
  - la determinazione di un profilo annuale di NTC, applicando al valore di NTC relativo a ciascun periodo stagionale una correzione per tenere conto del piano di manutenzione programmata e degli *allocation constraints* attesi per il periodo di consegna;
  - l'aggiornamento su base mensile del profilo di NTC sulla base delle previsioni più recenti in termini di manutenzione programmata e *allocation constraints*;
  - la correzione del profilo di NTC per tenere conto di nuovi investimenti previsti in ingresso nel periodo di consegna e, pertanto, non presenti nei campioni riferiti al periodo storico rilevante per l'analisi statistica; detti investimenti sono considerati solamente nell'aggiornamento mensile sulla base di un fattore di rischio equivalente del 3% (al fine di garantire coerenza con il fattore di rischio già adottato su base annuale);
  - l'assenza di uno specifico *Transmission Reliability Margin* (di seguito: TRM) per gli orizzonti temporali di lungo termine in quanto le incertezze insite nel calcolo della capacità di lungo termine sono già tenute in considerazione dal combinato disposto fra il fattore di rischio adottato per la determinazione dei valori di NTC per ciascun periodo stagionale e il TRM considerato nel calcolo della capacità di breve termine di cui al Regolamento CACM;
  - la determinazione della capacità di lungo termine a cura del *Coordinated Capacity Calculator* con possibilità per ciascun TSO di validare i risultati ottenuti e richiedere eventuali riduzioni per tenere conto di indisponibilità non programmate e/o di eventuali errori nei dati di ingresso;
  - l'utilizzo come *fallback* del più basso fra i valori della capacità di lungo termine calcolati da ciascun TSO in modo indipendente;
  - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo entro 12 mesi dall'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione;
  - la pubblicazione delle principali informazioni inerenti al calcolo della capacità di lungo termine, quali la curva di durata di ciascun periodo stagionale e i profili di NTC calcolati su base annuale e mensile;
- la proposta di *Italy North CCM FCA* riassume altresì all'articolo 13 e nell'*Annex 2* le motivazioni che hanno indotto i TSO a preferire l'approccio statistico ad un approccio multiscenario; in particolare:
    - l'analisi statistica riflette in modo automatico nel valore della capacità di lungo termine ogni miglioramento in termini di capacità previsionale e minore incertezze riscontrato nel calcolo della capacità di breve termine, senza richiedere sviluppi aggiuntivi specifici;
    - l'approccio multiscenario richiede la determinazione di un TRM specifico per la capacità di lungo termine con uno sforzo da parte dei TSO stimabile in 45

- giornate/uomo all'anno che non sono invece richieste con un approccio statistico;
- con un approccio multiscenario, i TSO sono obbligati, in coerenza con l'articolo 19(1) del Regolamento FCA, ad utilizzare gli scenari base formulati congiuntamente a livello europeo da tutti i TSO utilizzanti tale approccio; tali scenari potrebbero non essere in grado di catturare tutte le specificità della CCR *Italy North* e potrebbero portare ad una sottostima della capacità di lungo termine che potrebbe essere influenzata da parametri esterni alla regione (i TSO nell'*Annex 2* segnalano una possibile dipendenza della capacità di lungo termine dagli scambi fra Germania e Francia e evidenziano come con lo scenario ENTSO-E invernale di picco per il 2019 si sarebbe avuta una capacità di lungo termine oltre 1400 MW inferiore rispetto al valore equivalente che si sarebbe ottenuto con l'approccio statistico); il problema potrebbe essere risolto ricorrendo a scenari integrativi di carattere regionale il cui sviluppo richiederebbe il coinvolgimento di tutti i TSO dell'Unione Europea (gli scenari hanno comunque una dimensione europea) con uno sforzo in termini di giornate/uomo stimabile in oltre 600 all'anno;
  - gli scenari base da adottare per un approccio multiscenario dovrebbero essere per loro natura privi di congestioni: ciò richiederebbe di adattare agli orizzonti temporali di lungo termine il processo di ottimizzazione delle azioni correttive previsto per il calcolo della capacità di breve termine; i TSO hanno stimato questi interventi in circa 45 giornate/uomo, a cui dovrebbero essere aggiunte ulteriori 25 giornate/uomo per le maggiori attività connesse ai processi di validazione e alla gestione delle indisponibilità programmate che un approccio multiscenario richiederebbe rispetto all'approccio statistico;
  - la data di ricevimento della proposta di *Italy North* CCM FCA da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è l'1 luglio 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro l'1 gennaio 2021;
  - in ambito INERRF si è concordato di approvare la proposta di *Italy North* CCM FCA apportando alcune modifiche, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North*, in quanto TSO direttamente coinvolti nella regione, ed è stato informato del processo anche ENTSO-E in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
  - le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR *Italy North* e con ENTSO-E erano finalizzate a:
    - razionalizzare e migliorare la leggibilità della metodologia, inserendo alcune definizioni che risultavano mancanti;
    - modificare la definizione di ore di picco, passando dalla formulazione originariamente inviata dai TSO (8-20.00 da lunedì a venerdì) alla formulazione più ampia (7-23 da lunedì a sabato) coerente con quella storicamente adottata da Terna in sede di pubblicazione annuale dei dati indicativi di NTC sulle frontiere con l'estero (si vedano, ad esempio, i

- documenti NTC 2020); tale formulazione risulta altresì confermata anche per i dati 2021, anticipati all’Autorità con la comunicazione NTC 2021 e in corso di pubblicazione;
- distinguere fra la gestione degli investimenti entrati in servizio durante il periodo storico rilevante per l’analisi statistica e la gestione degli investimenti previsti in ingresso nel periodo di consegna, superando le ambiguità associate all’utilizzo della medesima terminologia; la differenza era già delineata nelle figure esplicative riportate dai TSO nell’*Annex 1* e, in ambito INERRF, è stata chiarificata anche nel testo;
  - chiarire che qualsivoglia modifica nel fattore di rischio utilizzato per la determinazione dei valori di NTC in ciascun periodo stagionale comporti la redazione di una nuova versione della proposta di *Italy North CCM FCA* da sottoporre all’approvazione delle autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
  - prevedere la pubblicazione del confronto fra il profilo NTC calcolato su base annuale e i profili di NTC aggiornati su base mensile; tale pubblicazione era prevista nell’ambito della proposta di *Italy North splitting methodology*, ma in ambito INERRF si è ritenuto opportuno spostare questa disposizione nella proposta di *Italy North CCM FCA* in quanto informazione propria del processo di calcolo della capacità di lungo termine e non della sua ripartizione nei diversi orizzonti temporali;
  - cancellare l’articolo 13 della proposta di *Italy North CCM FCA* recante le giustificazioni in merito all’utilizzo di un approccio statistico, spostando tali considerazioni nelle premesse della proposta; sono comunque preservati i riferimenti alle informazioni di dettaglio contenute nell’*Annex 2*;
- in esito alla consultazione sono pervenute osservazioni solamente da parte dei TSO della CCR *Italy North*; in particolare con la comunicazione esito *hearing phase* i TSO hanno raccomandato alcune correzioni di carattere editoriale finalizzate a dettagliare i riferimenti del processo di coordinamento delle indisponibilità il cui esito è utilizzato nell’analisi statistica per il riallineamento dei campioni ad un assetto di rete integra; INERRF aveva introdotto un generico riferimento all’*Outage Planning Coordination* (di seguito: OPC) di cui al Regolamento SO GL, mentre i TSO hanno suggerito una formulazione più generica in quanto il processo OPC è attivo solamente dal 2020, mentre in precedenza erano adottate forme di coordinamento su base volontaria;
  - i suggerimenti richiesti sono stati recepiti da INERRF;
  - il 15 dicembre 2020 tramite votazione elettronica, INERRF all’unanimità ha approvato la nuova versione della proposta di *Italy North CCM FCA*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
  - l’esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
  - la decisione assunta nell’ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 4(10) del Regolamento FCA.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il Regolamento 2019/943 ha introdotto la figura del *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) destinato ad assumere almeno tutti i compiti elencati all'articolo 37 del Regolamento stesso, fra i quali figura il calcolo coordinato della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero assegnato al *Coordinated Capacity Calculator* ai sensi del Regolamento CACM;
- gli RCC dovranno essere operativi al più tardi l'1 luglio 2022: il loro ambito di competenza coincide con le *System Operation Regions* (di seguito: SOR) definite da ACER con la decisione 10-2020 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento 2019/943;
- ai sensi dell'articolo 21(2) del Regolamento FCA il calcolo della capacità sull'orizzonte temporale di lungo termine è svolto dallo stesso soggetto deputato allo svolgimento del calcolo coordinato sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero; per questo motivo, pur non rientrando formalmente fra le attività di competenza degli RCC, detto calcolo è stato esplicitamente menzionato sia da ACER (che nella decisione 10-2020 ha incluso il riferimento esplicito al calcolo della capacità ai sensi del Regolamento FCA fra le metodologie rilevanti che devono essere tenute in considerazione per il coordinamento fra gli RCC operanti in SOR confinanti) sia dai TSO (che nella proposta di costituzione degli RCC prevista dall'articolo 35 di cui al Regolamento 2019/943 hanno introdotto il calcolo coordinato della capacità di lungo termine fra i compiti da delegare agli RCC stessi);
- la CCR *Italy North* è stata inserita nella SOR *Central Europe* unitamente alla CCR CORE; i TSO della regione hanno manifestato l'intenzione di assegnare il ruolo di RCC alle società Coreso e TSCnet, già designati come *Regional Security Coordinators* per la regione ai sensi del Regolamento SO GL, prevedendo, in particolare, che il calcolo della capacità di lungo termine sia svolto a rotazione da entrambi;
- nell'approvare la seconda versione della CCM CACM per la CCR *Italy North* a livello INERRF il 24 luglio 2020, le autorità di regolazione della regione hanno invitato i TSO a costituire un *Consultative Forum* aperto a tutti gli operatori di mercato; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 323/2020/R/eel nelle cui premesse ha ritenuto il *Consultative Forum* il luogo deputato alla discussione e al confronto fra gli operatori, i TSO, gli RCC e le autorità di regolazione sulle difficoltà e le problematiche dell'esercizio della rete della regione;
- in sede di approvazione della proposta di *Italy North* CCM FCA, INERRF ha ritenuto opportuno precisare che lo scopo del *Consultative Forum* dovrà includere anche il calcolo coordinato della capacità di lungo termine;

**RITENUTO CHE:**

- al fine di garantire con maggior sicurezza l'effettiva disponibilità della capacità allocata su orizzonti temporali di lungo termine, sia opportuno che questa abbia un valore di NTC su base annuale o mensile generalmente inferiore rispetto all'effettivo valore assunto dalla capacità nel calcolo coordinato sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- in tale ottica, data la volatilità che caratterizza i valori della capacità di breve termine fra i vari periodi rilevanti, l'adozione di un approccio di tipo statistico con un fattore di rischio contenuto rappresenti una soluzione efficace in quanto consente, con un minimo sforzo amministrativo e computazionale, di individuare valori di NTC di riferimento garantiti nella maggioranza dei periodi orari;
- un approccio di tipo multiscenario risulterebbe invece meno efficiente, in quanto richiederebbe la definizione di scenari specifici per gli orizzonti temporali di lungo termine e l'adattamento ai medesimi orizzonti degli strumenti per il calcolo coordinato (TRM, ottimizzazione delle azioni correttive) con aggravio di oneri a carico dei TSO senza alcun effettivo beneficio in termini di calcolo della capacità;
- sia pertanto condivisibile la scelta dei TSO della CCR *Italy North* di adottare l'approccio statistico come base per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine ai sensi del Regolamento FCA;
- la determinazione su base annuale di valore univoci di NTC per ciascun periodo stagionale non consenta, tuttavia, di riflettere tutte le peculiarità della CCR *Italy North*, soprattutto con riferimento alle riduzioni della capacità previste in alcuni periodi dell'anno per *allocation constraints* e/o per manutenzioni programmate; la determinazione di un profilo di NTC coerente con le riduzioni attese di capacità e opportunamente aggiornato su base mensile in funzione delle più recenti previsioni, porti, invece, ad una rappresentazione più vicina alla realtà effettiva;
- nonostante il regolamento FCA preveda la redazione della CCM FCA e della *splitting methodology* nello stesso frangente temporale, debba essere comunque assicurata la coerenza fra il contenuto di ciascuna metodologia con lo scopo della stessa; in tale ottica disposizioni in merito alla pubblicazione di informazioni inerenti al calcolo della capacità di lungo termine incluse nella *splitting methodology* non possano essere accolte e debbano essere riportate nella CCM FCA in quanto loro alveo naturale;
- la definizione delle ore di picco rilevante per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine debba essere coerente con la prassi storicamente adottata da Terna in sede di pubblicazione dei valori indicativi di NTC sulle frontiere con l'estero;
- la nuova versione della proposta di *Italy North* CCM FCA come originariamente inviata da Terna con la comunicazione 23 giugno 2020 e come modificata in ambito INERRF risponda efficacemente a quanto riportato nei punti precedenti;
- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite alla CCR *Italy North*, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;

- il processo svoltosi a livello INERRF, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della CCR *Italy North* abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della proposta di *Italy North* CCM FCA, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 15 dicembre 2020 di cui alla comunicazione INERRF, raccomandando altresì Terna di farsi parte diligente per addivenire all'implementazione di tale metodologia in tempo utile per la determinazione della capacità di lungo termine per l'anno 2022.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- come chiarito nelle premesse alla delibera 323/2020/R/eel, in coerenza con quanto previsto a regime per gli RCC e con le prassi attualmente in essere su base volontaria, il ruolo di *Coordinated Capacity Calculator* per la CCR *Italy North* debba essere svolto dagli RSC competenti per la medesima regione; a tali soggetti debbano pertanto essere demandati sia il calcolo coordinato sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero ai sensi del Regolamento CACM, sia il calcolo coordinato di lungo termine in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21(2) del Regolamento FCA;
- una efficace valorizzazione della capacità di trasporto di lungo termine da parte degli operatori di mercato non possa prescindere da una adeguata illustrazione dei risultati del calcolo coordinato di detta capacità da parte dei TSO; sia quindi condivisibile includere tra le tematiche affrontate dal *Consultative Forum* in fase di costituzione per la CCR *Italy North* anche il calcolo coordinato della capacità di lungo termine coerentemente con quanto precisato a livello INERRF

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di *Italy North* CCM FCA nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di *Italy North* CCM FCA come approvata in esito al punto 1;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*